

Comune di  
**MIGLIARINA**

(Prov. di Catanzaro)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 26  
Del 29.10.2012

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

L'anno DUEMILADODICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di OTTOBRE alle ore 19,28, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

**Fatto l'appello risultano presenti:**

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
<b>GUZZO Gregorio</b>	X		<b>ANANIA Domenico</b>		X
<b>COLACINO Francesco</b>		X	<b>CAPPELLANO Massimo</b>		X
<b>MAZZEI Giuseppe</b>	X		<b>TORCHIA Gennarino</b>		X
<b>AUDINO Antonella</b>		X	<b>ARABIA Pasquale</b>		X
<b>CALIGIURI Pasquale</b>		X			
<b>GUZZI Antonio</b>		X			
<b>GUZZI Pietro Hiram</b>	X				
<b>GUZZO Sante</b>	X				
<b>PINGITORE Lina</b>	X				
Assegnati: n. 13 compreso il Sindaco		Presenti: n. 5	Assenti: n. 8		

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rita Rosina FRATTO**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Gregorio GUZZO-Sindaco**

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente relaziona sull'argomento, evidenziando il fatto che le trattenute operate dallo Stato sugli importi del Fondo di Riequilibrio spettanti al Comune di Miglierina hanno gravemente compromesso gli equilibri di bilancio, costringendo l'Amministrazione ad applicare nuovamente l'aliquota originaria del 6 per mille, quando invece si era pensato di mantenere quella base del 4 per mille. Per le seconde case invece la situazione è rimasta invariata.

Non si registrano ulteriori interventi.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

**VISTO** l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

**VISTO** il Decreto legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

**VISTO** l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

**VISTO** l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**VISTO** l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI INOLTRE:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e così come modificato dal D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale al comma 12 bis prevede che per l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento dell'Economia e del Finanze per ciascun Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnico e contabile, entrambi favorevoli, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, rispettivamente dai responsabili dei servizi tributi e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi in forma palese;

**D E L I B E R A**

- **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
----------------------	----------

rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011  <b>Abitazione principale e relative pertinenze.....</b> (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,6 %
rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011  <b>Altri fabbricati ed aree fabbricabili.....</b>	0,76 %

- **DI STABILIRE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;
- **DI STABILIRE** che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;
- **DI STABILIRE** che, per l'annualità 2012, l'importo della detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze è quella prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 20
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 29/10/2012;
- 1/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;

Successivamente con votazione unanime resa in forma palese

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2010.

COMUNE DI MIGLIERINA  
Provincia di Catanzaro


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

Visto si esprime il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Miglierina, li 25.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
Dott.ssa Elisa Vergata




---

Visto si esprime il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico- contabile in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Miglierina, li 25.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Elisa Vergata



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Rita Rosina Fratto



IL SINDACO  
Gregorio Guzzo

---

N. 181 del Registro.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 15.11.2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Miglierina, 15.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Rita Rosina Fratto

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000 il \_\_\_\_\_.

ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 il 15.11.2012 perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Miglierina, 15.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Rita Rosina Fratto